

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

In Carpi, li 21 Marzo 1974

f r a

la Ditta DALOR rappresentata dal Contitolare Sig. Geom. Luigi del Viscovo

e

le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, rappresentate dai Signori:

Malavasi Renzo della FILTEA-CGIL di Carpi;

Artioli Romano della FILTA-CISL di Carpi,

assistiti da una rappresentanza delle Maestranze

si stipula

il seguente accordo aziendale che integra e sostituisce i precedenti accordi integrativi interaziendali del 1967 e del 1971.

1) INQUADRAMENTO

- Fermo restando l'inquadramento del personale dipendente previsto dal C.C.N.L. con decorrenza dal 1°/7/1974, la direzione aziendale passerà gli operai delle attuali 3^a e 4^a categoria in categoria E/1 a partire dall'1/10/1974.
- La categoria E/2 resterà di parcheggio per i nuovi assunti non qualificati per un periodo massimo di 6 mesi. La categoria E/2 resterà comunque per i manovali comuni.
- Gli operai che alla data del 1°/7/74 risulteranno inquadrati in categoria E/1, avranno il livello retributivo della categoria D a decorrere dal 1°/10/1974.
- Gli impiegati di 4^a e 5^a categoria passeranno dalla categoria D alla categoria C dopo un periodo massimo di 18 mesi di permanenza in categoria D.

2) PREMIO

La direzione aziendale corrisponderà a tutti i dipendenti, in aggiunta all'attuale premio di produzione in atto, le seguenti somme orarie:

L. 30	dal	1°/3/1974
" 20	"	1°/12/1974
" 10	"	1°/6/1975



./..

3) OCCUPAZIONE - INTEGRAZIONE SALARIALE

Ai fini del mantenimento degli attuali livelli occupazionali l'azienda si impegna:

- a) - a sostituire dipendenti eventualmente dimissionari con altri lavoratori aventi la stessa preparazione o caratteristiche professionali comunque rispondenti alle reali esigenze dell'azienda;
- b) - ad integrare le competenze spettanti ai lavoratori per legge e per contratto, in caso di sospensioni o di riduzioni della normale attività produttiva, con la corresponsione a ciascun dipendente di:

ore 40 per il 1974;

ore 50 per il 1975.

4) LAVORO ESTERNO

L'azienda intende, per quanto le compete, superare le difficoltà che attualmente ostano alla pratica applicazione della normativa sul lavoro a domicilio.

5) MENSA E TRASPORTO

La direzione aziendale si impegna ad aderire ad eventuali accordi fra Enti locali, Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro, concernenti la istituzione e la eventuale gestione dei servizi sociali quali il trasporto e la mensa.

6) DURATA

Il presente accordo verrà a scadere il 30 giugno 1976.

Letto, confermato e sottoscritto.

Piero Calvo
Luigi del Vignone
Luigi del Vignone